

Circolare del Ministero dell'Interno n° 52 del 23 luglio 1969
Oggetto: Nulla osta alla detenzione e all'impiego di sorgenti radioattive e di apparecchi radiologici per uso industriale.

L'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti mobili, attualmente non disciplinato da alcuna disposizione di legge, è all'esame di un gruppo di lavoro costituito in seno al Consiglio interministeriale di cui all'art. 10 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

In tale sede verranno studiate ed elaborate le eventuali prescrizioni alle quali dovranno sottostare le sorgenti mobili ai fini dell'autorizzazione all'impiego nonché le modalità di applicazione da parte degli organi periferici competenti.

In attesa che tali norme seguano il necessario iter legislativo, si applica a tale tipo di sorgenti l'art. 102 del citato D.P.R. n. 185 il quale però non prevede che sia sentito il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Con precedente circolare n. 104 del 13 ottobre 1967, n. 2111/026/S questo Ministero ha disposto che i Prefetti nel rilasciare il loro nulla osta, per evitare disarmonie in tema di applicazione del citato art. 102 e del decreto interministeriale interno-industria, commercio e artigianato del 27 settembre 1965, n. 1973, sentano anche i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Ciò premesso, si ritiene che, in sede di parere, i predetti Comandi debbano dare prescrizioni limitate soltanto alla prevenzione degli incendi o di altri sinistri che possano coinvolgere le sorgenti mobili in questione.

Non si applicano quindi, al caso in esame, le norme dettate con la circolare ministeriale n. 27 del 19 marzo 1965, n. 10220/24222 che si riferiscono invece all'esercizio commerciale di sostanze radioattive (Capo VI del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185).